

ROMA 2-3-4 FEBBRAIO 2016

Il bail-in tra salvaguardia del sistema bancario e protezione degli investitori

Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi e Università di Siena



Struttura dell'intervento

L'Unione bancaria

La BRRD e le modalità di risoluzione
delle crisi bancarie

Il bail-in e i titoli più esposti al rischio

I dati bancari

Le prospettive regolamentari

La crisi e le sue (tante) spiegazioni

«After a crisis it will always possible to construct plausible arguments that accidents, mistakes, or easily corrected shortcomings were responsible for the disaster»

H. Minsky, 1970

1. La vigilanza prudenziale, il capitale e la misurazione dei rischi
2. La governance interna
3. La disciplina di mercato

Struttura dell'Unione bancaria



Struttura dell'Unione bancaria

Il processo dell'Unione bancaria

Differenze rilevanti di normative di recepimento fra Paesi

Azioni di vigilanza eterogenee

Basso grado di convergenza fra prassi di vigilanza

Scarsa cooperazione fra Autorità nazionali in alcuni casi di crisi bancaria

Le soluzioni possibili erano due:

a) Abbandonare il principio dell'home country control e potenziare il ruolo delle autorità di supervisione e risoluzione nazionali (rapporto Turner, UK)

b) Scegliere il modello federalista potenziando il ruolo di un soggetto centrale (Rapporto Larosiere)

Struttura dell'Unione bancaria

Il processo dell'Unione bancaria

È stato costituito il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF).

Insieme al pacchetto CRDIV (Basilea 3) si tratta dei due interventi completati dal legislatore europeo

Il SEVIF si compone di:

1. European Systemic Risk Board (ESRB)
2. European Banking Authority (EBA)
3. European Securities and Markets Authority (ESMA)
4. European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Struttura dell'Unione bancaria

Il processo dell'Unione bancaria. Stress test


Prima dell'entrata in vigore del SSM nel Novembre 2014, la BCE ha effettuato una valutazione approfondita sulla salute delle banche dell'Eurozona

L'esercizio è costituito da tre 'pilastri':

- (i) Un'analisi dei rischi a fini di vigilanza, riguardante i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento;
- (ii) Un esame della qualità degli attivi che verifica i bilanci bancari. Sono state valutate tutte le classi di attività, inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani;
- (iii) Una prova di stress, che si basa sull'esame della qualità degli attivi e lo integra offrendo una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.

Struttura dell'Unione bancaria

Il processo dell'Unione bancaria. Stress test



Struttura dell'Unione bancaria

Il processo dell'Unione bancaria. Stress test

Countries	CET 1 Ratio (%)			Countries	CET 1 Ratio (%)		
	2013	2016			2013	2016	
		Bas.	Adv.			Bas.	Adv.
All EU banks	11.1	11.7	8.4	Italy	9.5	9.3	6.1
Austria	10.5	10.6	7.4	Latvia	9.8	10.5	7.7
Belgium	14.0	11.9	7.2	Luxembourg	15.9	15.1	11.2
Cyprus	4.4	9.5	-1,00	Malta	10.7	13.2	8.9
Denmark	14.2	15.4	11.7	Netherlands	11.6	12.2	8.9
Finland	16.4	17.6	12.0	Norway	11.3	14.4	11.3
France	11.3	11.8	9.0	Poland	13.3	15.4	12.3
Germany	12.8	12.8	9.1	Portugal	11.1	10.1	5.9
Greece	9.9	8.0	2.0	Slovenia	15.9	14.4	6.1
Hungary	15.9	17.0	11.9	Spain	10.4	11.6	9.0
Ireland	13.2	12.2	7.0	Sweden	15.3	16.9	13.7
Italy	9.5	9.3	6.1	United Kingdom	9.8	11.2	7.6

Bank	Shortfall adverse 2016 ³¹	Net CET1 raised or converted ³²	Shortfall adverse 2016 after capital raised
AT Österreichische Volksbanken-AG with credit institutions affiliated according to Article 10 of the CR	0.86	-	0.86
BE AXA Bank Europe SA	0.20	0.14	0.07
BE Dexia NV ³³	0.34	-	0.34
CY Bank of Cyprus Public Company Ltd	0.92	1.00	-
CY Co-operative Central Bank Ltd	1.17	1.50	-
CY Hellenic Bank Public Company Ltd	0.28	0.10	0.18
DE Münchener Hypothekenbank eG	0.23	0.41	-
FR C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat	0.00	0.25	-
GR Eurobank Ergasias	4.63	2.86	1.76
GR National Bank of Greece	3.43	2.50	0.93
GR Piraeus Bank	0.66	1.00	-
IE Permanent tsb plc.	0.85	-	0.85
IT Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	1.83	1.02	0.81
IT Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4.25	2.14	2.11
IT Banca Piccolo Credito Valtellinese	0.38	0.42	-
IT Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa	0.13	0.76	-
IT Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata	0.68	0.52	0.17
IT Banca Popolare di Sondrio	0.32	0.34	-
IT Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni	0.68	0.46	0.22
IT Banco Popolare - Società Cooperativa	0.43	1.76	-
IT Veneto Banca S.C.P.A.	0.71	0.74	-
PT Banco Comercial Português	1.14	-0.01	1.15
SI Nova Kreditna Banka Maribor d.d. ³⁴	0.03	-	0.03
SI Nova Ljubljanska banka d. d. ³⁴	0.03	-	0.03
Sum	24.19	17.90	9.52


I salvataggi bancari

La BRRD mira a superare le inefficienze nelle ordinarie procedure di gestione dei dissesti bancari che negli anni scorsi hanno costretto numerosi paesi sia in Europa sia a livello globale a destinare risorse pubbliche ingenti in favore di banche in difficoltà.

In molti paesi esteri gli interventi dello Stato a sostegno del sistema bancario hanno determinato per la finanza pubblica e per i cittadini oneri assai cospicui, pari al 5,0 per cento del PIL in Spagna, al 5,5 nei Paesi Bassi, all'8,2 in Germania, a oltre il 22 in Grecia e in Irlanda. Il volume dei trasferimenti in favore delle banche è stato assai elevato anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

A titolo di esempio, è possibile calcolare che se in Italia fossero stati effettuati interventi in rapporto al Pil pari a quelli della Germania, l'onere a carico delle nostre finanze pubbliche sarebbe ammontato a 130 miliardi di euro.

I salvataggi bancari in Europa (2014)



Fonte: BCE Annual Report

BRRD. Bank Recovery and Resolution Directive

La BRRD introduce il principio generale in base al quale i costi della crisi dovranno essere sopportati in primo luogo dagli azionisti e dai creditori delle banche, in linea con la gerarchia fallimentare. Solo al ricorrere di presupposti specifici sarà possibile l'intervento di un "Fondo di risoluzione" finanziato dallo stesso sistema bancario, a integrazione delle risorse di azionisti e creditori. L'intervento pubblico svolgerà un ruolo residuale.

Un tale principio persegue una pluralità di obiettivi. Eliminando la possibilità di addossare i costi delle crisi sui contribuenti, esso mira a disincentivare l'assunzione di rischi eccessivi da parte degli amministratori e degli azionisti delle banche. Esso rimuove inoltre la garanzia statale implicita in favore degli intermediari sistemici, che in futuro dovranno pertanto competere alla pari con gli altri intermediari nella raccolta di finanziamenti. Queste misure potranno contribuire a mitigare il legame tra debito sovrano e debito bancario.

BRRD. Bank Recovery and Resolution Directive

Il nuovo regime normativo europeo è contraddistinto da un approccio graduale alla gestione delle crisi.

Le misure da attuare in caso di dissesto dovranno essere pianificate per tempo, nelle fasi di ordinaria operatività delle banche. Gli intermediari dovranno predisporre piani di risanamento, definendo interventi preventivi e individuando i soggetti responsabili delle misure necessarie per fronteggiare situazioni di tensione.

Le autorità di risoluzione dovranno preparare appositi piani per la gestione della crisi, rimuovendo eventuali ostacoli alla possibilità di “risolvere” in maniera ordinata banche e gruppi bancari; ove necessario, esse potranno richiedere – secondo principi di proporzionalità – modifiche alla struttura operativa, giuridica e organizzativa degli intermediari, al fine di ridurre la complessità o di proteggerne le funzioni essenziali.

BRRD. Bank Recovery and Resolution Directive

Ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie o patrimoniali, la Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza (per le banche di dimensioni maggiori, la BCE) potrà emanare provvedimenti di intervento precoce.

Nei casi più gravi potranno essere nominati uno o più commissari che affiancheranno o sostituiranno gli organi di amministrazione, sul modello dell'amministrazione straordinaria prevista dal Testo Unico Bancario.

Nell'ambito della risoluzione sarà possibile applicare nuovi strumenti per superare la crisi.

Potrà essere disposto il trasferimento forzoso di beni e rapporti giuridici dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati.

Potranno essere costituiti veicoli societari, al fine di preservare e ricollocare sul mercato le funzioni essenziali della banca (ente ponte, o *bridge bank*).

Potranno essere costituiti veicoli societari, al fine di realizzare il valore di lungo termine delle attività deteriorate (*bad bank*).

Il Bail-in

Tra i nuovi strumenti di risoluzione, quello più innovativo è il *bail-in*, che prevede la riduzione forzata del valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e la conversione di tali debiti in azioni.

Ciò permetterà di reperire presso i finanziatori della banca le risorse per intervenire, con una impostazione opposta rispetto al *bail-out*, in cui gli oneri del dissesto vengono addossati alle finanze pubbliche.

Il Bail-in

Dato l'impatto potenzialmente dirompente del *bail-in*, la direttiva ha opportunamente escluso dalla sua applicazione le categorie di passività più rilevanti per la stabilità sistemica e quelle protette in sede concorsuale: non potranno pertanto essere oggetto di *bail-in*:


- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Il Bail-in. L'ordine di priorità

Strumenti soggetti e gerarchia del *bail-in*




Principali strumenti esclusi dal *bail-in*

- 
- **Depositi fino a 100.000 euro**
 - **Passività garantite (es.: covered bond)**
 - **Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori**

Il Bail-in. Dal dissesto alla nuova banca

Bail-in: come funziona



Banche residenti in Italia: depositi, obbligazioni e altre voci del passivo (1)
(consistenze di fine periodo in milioni di euro)

PERIODI	Depositi in valute non euro di residenti in Italia	Depositi di non residenti in Italia	Obbligazioni emesse, al valore contabile		Provvista sull'estero	Per memoria:		
			a tasso fisso	a tasso variabile		Prestiti subordinati	Patrimonio di vigilanza	
2004	16.753	11.432	392.058	121.724	270.334	316.173	47.991	205.964
2005	15.815	12.114	432.366	127.612	304.754	371.384	46.646	228.501
2006	17.914	16.569	481.515	123.190	358.325	468.958	57.112	248.854
2007 – gen.	19.054	15.081	484.537	491.125	56.072
feb.	19.025	15.446	497.036	503.620	55.928
mar.	19.446	12.937	502.995	123.991	379.004	514.751	55.887	251.195
apr.	19.473	14.449	508.070	533.732	54.796
mag.	19.528	14.123	513.501	564.707	51.873
giu.	19.293	13.854	518.644	126.219	392.425	576.563	51.367	263.252
lug.	20.805	17.063	517.851	580.357	51.210
ago.	20.866	12.543	520.144	570.161	51.071
set.	21.306	13.564	518.200	124.791	393.409	561.992	49.638	265.848
ott.	22.144	13.641	527.795	607.871	50.367
nov.	22.812	14.266	532.402	601.371	49.985
dic.	23.040	13.771	539.958	133.615	406.343	577.567	50.899	279.477
2008 – gen. (2)	24.972	13.469	550.368	585.975	50.122
feb. (2)	25.971	13.289	570.948	583.228	49.728
mar. (2)	26.615	13.758	577.457	139.372	438.085	575.341	51.955

(1) Per la definizione delle voci cfr. la sezione: *Note metodologiche*. L'eventuale mancata quadratura dell'ultima cifra è dovuta all'arrotondamento. – (2) Dati provvisori.

PROSPETTO DI BASE

Relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari subordinati *Tier 2* emessi da Banca Valsabbina S.C.p.A. denominati

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico"

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico"

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto di base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di classe 2*), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte II (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi Propri*).

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari *senior* dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2*, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; resta fermo che l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Le obbligazioni strutturate

Il Bail-in. Cosa succede agli obbligazionisti senior unsecured?

Chi detiene bond bancari senior *unsecured* dovrebbe preliminarmente calcolare a quanto ammonta il cuscinetto rappresentato da obbligazioni subordinate: se tale cuscinetto è maggiore o uguale all'8% delle passività, non ci si dovrebbe preoccupare, a meno di dissesti così importanti da eccedere ampiamente la soglia minima dell'8%.

Peraltro, anche nel caso di detenzione di bond senior unsecured e di banca che non abbia un cuscinetto assorbibile nel bail-in a mezzo di bond subordinati, c'è ancora speranza. Bankitalia infatti dichiara:

«Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, ***e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria***»

Meccanismo di risoluzione delle crisi



Fondo Unico di Risoluzione

Meccanismo che permetta all'ente di proseguire le attività, nella forma originaria oppure tramite una banca-ponte o una società veicolo di gestione delle attività ("banca cattiva").

Il livello-obiettivo del fondo è l'1% dei depositi coperti nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti (circa 55 miliardi di euro).

Il fondo sarà costituito da contributi annuali del settore bancario.

Se necessario per finanziare la risoluzione delle crisi, il Fondo potrà contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno da enti creditizi o da altri terzi (fondi pubblici compresi).

Il fondo non farà parte del bilancio UE.

Utilizzo della capacità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per assicurare un'adeguata "capacità di fuoco" al Fondo.

I costi della risoluzione

I costi della risoluzione potranno, in determinate circostanze, essere in parte sopportati dal sistema bancario, chiamato ad alimentare con contributi periodici un Fondo di risoluzione.

Il Fondo potrà intervenire per la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione solo dopo che sia stato effettuato un *bail-in* minimo dell'8 per cento del passivo della banca in crisi e potrà fornire un contributo massimo del 5 per cento del passivo.

I dati relativi ai principali 15 gruppi bancari italiani indicano che in oltre la metà dei casi perdite pari all'8 per cento del passivo potrebbero essere coperte utilizzando unicamente gli strumenti di capitale (azioni, ulteriori titoli di capitale e prestiti subordinati), senza perdite per i detentori di obbligazioni senior.


Common equity T1. Media europea e italiana




2015 EU-wide transparency exercise

CET1 ratio


Italy



Common Equity T1 paesi europei



Common Equity T1 singole banche italiane




Redditività del CET1. Media europea e italiana


2015 EU-wide transparency exercise

RoRC ratio

Italy




Redditività del CET1. singole banche italiane




Non performing loans ratio. Banche europee e banche italiane

NPLs ratio

Italy



Non performing loans ratio. Singole banche italiane



La bad bank

L'accordo del 27 gennaio 2016

- L'accordo raggiunto in questi giorni prevede l'intervento di fondi pubblici, ma alle condizioni di mercato. I crediti in sofferenza verranno impacchettati e per essere ceduti dalle banche e alleggerirne i bilanci.
- Su questi pacchetti di crediti le banche potranno chiedere la garanzia dello Stato solo su una parte, e solo a condizione che abbiano ricevuto un rating "sufficiente" da parte di un'agenzia indipendente tra quelle selezionate dalla Banca Centrale Europea. La parte che potrà essere garantita dallo Stato è quella "senior".
- Generalmente questi pacchetti aggregano crediti di vario tipo, alcuni più rischiosi e altri un po' meno; sono quindi divisibili in varie "tranche" caratterizzate da rischi diversi e le "tranche senior" sono quelle più sicure.

La bad bank Come funziona la garanzia

- Il concetto è quello dei *credit default swap (CDS)*: chi compra questi pacchetti si accorda con un terzo soggetto che si impegna a pagare il credito nel momento in cui il debitore facesse default. Il terzo soggetto garantisce il pagamento in cambio di un premio periodico, più o meno come un'assicurazione.
- Lo Stato italiano potrà svolgere il ruolo di terzo soggetto per le “tranche senior”, quelle più sicure. Il premio da pagare è deciso a prezzo di mercato: si considereranno i CDS con rating analoghi e si prenderà il premio medio di quelli in vigore nel mercato.
- Per i primi tre anni si pagherà il premio medio dei CDS con scadenza a tre anni, per il quarto e il quinto quello medio dei CDS con scadenza a 5 anni e per il sesto e il settimo quello dei CDS con scadenza a 7 anni più una maggiorazione. Il senso è incentivare il recupero dei crediti in breve tempo.

Prospettive regolamentari

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA



BANCHE: PANETTA, GIUDIZIO SUL BAIL-IN RESTA APERTO, NUOVE NORME DA RIVEDERE

Lo ha dichiarato il vice-dg di Bankitalia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - Il giudizio sulle nuove e recenti leggi europee approvate nell'ambito dell'Unione bancaria, "che pongono in prima linea i risparmiatori e richiedono, in caso di crisi di una banca, che le autorità riducano il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti dell'intermediario" e' "aperto". Lo ha dichiarato il vice direttore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, intervenendo a un convegno in Bocconi. "La nuova normativa ha trovato attuazione in piu' Paesi; in Italia, nella recente risoluzione di quattro banche. - ha aggiunto - Dalla tutela dei risparmiatori si e' passati alla tutela dei depositanti e dei contribuenti. Dato l'impatto potenzialmente dirompente del bail-in l'applicazione di tali norme rappresenta una extrema ratio, un'ipotesi possibile ma auspicabilmente remota". In conclusione, secondo Panetta, "alla luce degli effetti degli interventi sin qui effettuati, e' auspicabile da parte del legislatore sia italiano sia europeo una attenta rivisitazione delle modalita' e dei tempi della loro attuazione, soprattutto quando le debolezze del sistema creditizio hanno natura sistemica e derivano da eventi di natura eccezionale".